

Ipoteca legale o giudiziale – Cass. n. 23661/2020

Riscossione delle imposte - Ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Assimilabilità ad ipoteca legale o giudiziale - Esclusione - Natura giuridica autonoma - Sussistenza - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 96, comma 2, c.p.c. - Fondamento.

L'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale l'adempimento del quale il legislatore abbia inteso garantire. Essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale disciplinata dall'art. 2818 c.c., con lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo; infine, non costituisce neanche un atto dell'espropriazione forzata, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 96, comma 2, c.p.c. che, del resto, fa espresso riferimento al caso nel quale il giudice accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca oppure è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 23661 del 27/10/2020 (Rv. 659521 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_096](#), [Cod_Civ_art_2817](#), [Cod_Civ_art_2818](#)

corte

cassazione

23661

2020